



CITTA' DI GUARDIAGRELE

Provincia di Chieti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 18 Del 18-06-2013

COPIA

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013 . CON=
FERMA ALIQUOTE

L'anno duemilatredici il giorno 18-06-2013 alle ore 19:00, in Guardiagrele nell'aula Consiliare, in seguito ad avviso del Presidente del C.C., consegnato nel tempo e nei modi stabiliti dal T.U.E.L 267/2000 e relativo Statuto e Regolamento Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti n. 14 su 17 componenti il Consiglio come sotto specificato:

SALVI SANDRO	P	MICCOLI EVA	P
CAPUZZI DOMENICO	P	SCIOLI MAURO	P
CAPUZZI WALTER	P	SIMEONE DOMENICO	A
CONSOLE ORLANDO	P	ALTORIO CARLA	P
D'ANGELO LEONETTO	P	DAL POZZO SIMONE	P
DELL'ARCIPRETE PIERLUIGI	P	DI CRESCENZO GIANNA	A
DI CRESCENZO ANTONELLO	A	ORLANDO ANGELO	P
DI PRINZIO DONATELLO	P	PRIMAVERA GIANLUCA	P
IEZZI FLORIANO FRANCO	P		

assiste il SEGRETARIO GENERALE Signor Dott.ssa De Thomasis Raffaella, incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor SALVI SANDRO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto:

Il Presidente chiama a fungere da scrutatori i Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Richiamato il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e successive modifiche recante l'istituzione in via sperimentale dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all'annualità 2012; in particolare il c. 1 prevede che si applicano gli art. 8 e 9 del D. Lgs 23/2011 se compatibili con l'art. 13 del D.L. 201/2011;

Considerato che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a tal fine sono state modificate le seguenti norme:

- l'art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

- l'art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

- lettera g) “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;

Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

Visto l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale è stato prorogato al 30 giugno 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 il quale prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360;

Considerato che si ritiene opportuno mantenere le aliquote e detrazioni base per le abitazioni principali al fine di non aggravare il carico fiscale rispetto al 2012 e di confermare la misura dell'imposta dell'1,06 per cento relativamente a tutte le altre unità immobiliari e relative pertinenze, con le specifiche differenziazioni rispetto alle categorie catastali stabilite con la deliberazione di C.C. n. 12 del 29.06.2012, esecutiva;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dal Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Miranda de Ritis;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli 9 e 5 contrari

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di confermare per l'anno 2013 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, così come stabilite nella deliberazione di C.C. n. 12 del 29.06.2012 e di seguito riportate:
 - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**
confermata nella misura dello 0,4 per cento;
 - **ALIQUOTA DI BASE**
fissata nella misura dell'1,06 per cento relativamente a tutte le unità immobiliari e relative pertinenze non ricomprese nella fattispecie dell'abitazione principale, ad eccezione delle categorie catastali di seguito indicate;
 - **ALIQUOTA dell'1,00 per cento per le unità immobiliari censite nelle seguenti categorie catastali:**
 - ✓ **A10 (Uffici e studi privati);**
 - ✓ **C1 (Negozi e botteghe);**
 - ✓ **C3 (Laboratori per arti e mestieri);**
 - ✓ **D1 (Opifici);**
 - ✓ **D2 (Alberghi e pensioni senza fini di lucro);**
 - ✓ **D3 (Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili**

- ✓ *con fine di lucro);*
 - ✓ **D4 (Case di cura ed ospedali);**
 - ✓ **D6 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi con fini di lucro);**
 - ✓ **D7 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni);**
 - ✓ **D8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni);**

 - ✓ **Unità immobiliari censite nella Categoria E (Immobili a destinazione particolare)**

 - ✓ **Unità immobiliari censite nella Categoria F (Entità Urbane)**
- **ALIQUOTA dello 0,86 per cento per le aree fabbricabili;**
- 3) di confermare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013:
- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;
- 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ;
- 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono disciplinati con apposito Regolamento;
- 6) di inviare la presente deliberazione, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 9 e 5 contrari

DELIBERA

- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, vista l'urgenza di provvedere nel rispetto dell'art. 134, 4^a comma, D. Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to SALVI SANDRO

II SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa De Thomasis Raffaella

n. reg. _____	addi 19-06-2013
La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna.	
L'addetto alla pubblicazione	

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, attesta che la presente deliberazione:

[] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 19-06-2013 al 04-07-2013 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18-06-13;

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- Per avvenuto decorso del tempo prescritto dal comma 3 dell'art.134, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Guardiagrele, li 04-07-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa De Thomasis Raffaella

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio della deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 Del 18-06-2013.

Guardiagrele, li 19-06-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa De Thomasis Raffaella